

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

Provincia di L'Aquila

Via Benedetta snc – 67020 Santo Stefano di Sessanio

sito internet: www.comunesantostefanodisessanio.aq.it



Prot. 01001 del 04/04/2022

AVVISO

IN ESECUZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE PROVVEDERE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD "USO CIVICO PASCOLO" IN FAVORE DEI CITTADINI DI SANTO STEFANO DI SESSANIO, IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI, AGRICOLTORI ETC, CHE FACCIANO APPOSITA ISTANZA AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 21/04/2022.

Sommario

NORME GENERALI	1
ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO 2022-2023.....	2

Vista la L. 168/2017 rubricata "Norme in materia di domini collettivi";

Vista la Legge n. 1766 del 16/08/1927 e smi, "di conversione r.d. 751 del 1924 sul riordinamento degli usi civici";

Vista la L.R. n. 25 del 03/03/1988 rubricata "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche";

Ufficio Tecnico - tel. 0862.89203

Pec: amministrativossessanio@legalmail.it / mail: anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

C.F. e P.IVA: 00173470667

Visto in particolare l'art. 16, commi 3 bis e 3 ter, della L.R. 25/1988, norma aggiunta nel testo della L.R.25/88 dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 che ha introdotto una disciplina innovativa per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo;

Vista la L.R. n. 3 del 04/01/2014 rubricata “*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*”;

Richiamata in generale la normativa comunitaria, nazionale e regionale in merito alla tutela, all'utilizzo ed alla gestione dei terreni destinati ad Uso Civico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 21/02/2003, avente ad oggetto “*Regolamento uso civico del Pascolo*”, con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati dal diritto di uso civico di pascolo, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, della L.R. 3 marzo 1988, n. 25, della L.R. 14 settembre 1999, n. 68, della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 e il Decreto del presidente della Regione Abruzzo n. 7/2015.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09/04/2021 di determinazione dei canoni concessori per l'anno 2021 di euro dieci ad UBA (**€ 10,00 per UBA**).

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 26/04/2021 avente ad oggetto il Controllo del randagismo sui cani da guardania.

NORME GENERALI

Il presente avviso pubblico è emanato in applicazione della disciplina in materia di concessione di terreni pascolivi per la stagione 2022 – 2023.

1. DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Premesso che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritte nell'apposito contratto e nel capitolato, la durata della concessione è stabilita in anni 1 (uno) con inizio dal 15 maggio 2022 e termine il 14 maggio 2023 fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 03 del 21/02/2003, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei “pascoli da affittare”.

Più in particolare, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 aprile 2022 al 30 novembre 2022, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione,

contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 03 del 21/02/2003 eventualmente contrastanti.

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per eventuali contributi comunitari, nazionali o regionali a cui il concessionario dovesse accedere.

Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame ovino, bovino, equino, caprino e suino.

Ufficio Tecnico - tel. 0862.89203

Pec: amministrativossessanio@legalmail.it / mail: anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

C.F. e P.IVA: 00173470667

L'Ufficio comunale di Vigilanza - eventualmente assistito dai Carabinieri Forestali – effettuerà controlli, anche senza preavviso, per verificare il rispetto del numero massimo dei capi ammissibili al pascolo, il rispetto delle norme di polizia rurale, il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro, in materia sanitaria e quelle relative alla pubblica incolumità. Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA CONCESSIONE E NORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di concessione i cittadini di Santo Stefano di Sessanio, singoli o associati che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Alla procedura di concessione in Fida di cui alla *Parte 1* del presente avviso, possono partecipare anche i singoli cittadini non organizzati in forma d'impresa.

Ciascun partecipante, con la presentazione dell'istanza, dovrà dichiarare e compilare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, gli appositi modelli allegati alla *Parte 1* del presente avviso, a seconda di quale domanda si presenti:

- a) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei beni oggetto di concessione;
- b) di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- c) che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
- d) che l'impresa è in regola con le norme in materia di imposte, tasse e contributi;
- e) di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Santo Stefano di Sessanio;
- f) di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Santo Stefano di Sessanio;
- g) di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Santo Stefano di Sessanio;
- h) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
- i) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante né dei soci;
- j) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato in associazione);
- k) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili.
- l) di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- m) di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto, di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

Ufficio Tecnico - tel. 0862.89203

Pec: amministrativossessanio@legalmail.it / mail: anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

C.F. e P.IVA: 00173470667

A completamento della domanda andrà allegata, pena esclusione:

- **per imprese individuali:**
 1. Pagamento fida pascolo anno 2021;
 2. copia di un documento di identità in corso di validità;
 3. visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 4. "Autocertificazione Antimafia", redatta sul modello "*Allegato B*".
 5. Consistenza attuale dell'allevamento rilevata dai registri di stalla di cui alla normativa vigente
- **per imprese associate:**
 1. Pagamento fida pascolo anno 2021;
 2. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 3. elenco delle singole imprese associate;
 4. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato), attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 5. copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
 6. Consistenza attuale dell'allevamento rilevata dai registri di stalla di cui alla normativa vigente
 7. "Autocertificazione Antimafia", redatta sul modello allegato "*Allegato B*".
- **per cooperative agricole:**
 1. Pagamento fida pascolo anno 2021;
 2. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 3. atto costitutivo della cooperativa ed elenco soci;
 4. visura camerale della cooperativa, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 5. "Autocertificazione Antimafia", redatta sul modello allegato "*Allegato B*".
 6. Consistenza attuale dell'allevamento rilevata dai registri di stalla di cui alla normativa vigente
- **per associazioni temporanee di scopo (ATS)**
 1. Pagamento fida pascolo anno 2021;
 2. copia di un documento di identità in corso di validità del capofila;
 3. copia di scrittura privata autenticata di costituzione dell'ATS (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
 4. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato), attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 5. "Autocertificazione Antimafia", redatta sul modello allegato "*Allegato B*".
 6. Consistenza attuale dell'allevamento rilevata dai registri di stalla di cui alla normativa vigente

Nei casi in cui a presentare la domanda sia **un'associazione d' imprese** o **un'associazione temporanea di scopo (ATS)** non ancora costituite, esse possono presentare **la domanda** ma in questa ipotesi, **dovrà essere corredata da un atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l'impegno che in caso di concessione, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome della società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno.**

Ufficio Tecnico - tel. 0862.89203

Pec: amministrativossessanio@legalmail.it / mail: anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

C.F. e P.IVA: 00173470667

La domanda degli operatori economici associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Pur non trattandosi di gara pubblica, al fine di garantire un ordinato rapporto tra ente e imprese raggruppate e associate, alla presente procedura si applicano, in via analogica, i commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, pertanto:

*“9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
(...)”*

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.”

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Ferme restando le norme appena richiamate, per motivi organizzativi e relativi alla corretta gestione del pascolo, le imprese raggruppate o associate, possono – anche in corso di gestione – sostituire una o più associate purché le stesse abbiano i requisiti di partecipazione alle commesse pubbliche, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; agli art. 32 ter e quater del Codice Penale e al Codice Antimafia.

L'istanza di concessione dovrà essere indirizzata a:

Comune di Santo Stefano di Sessanio, Via Benedetta, snc, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ) e dovrà pervenire improrogabilmente al protocollo dell'ente entro e non oltre le ore 12:00 del 21/04/2022 (giovedì), a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r., (non farà fede la data del timbro postale) mediante posta certificata o mediante diretta consegna a mano.

Ufficio Tecnico - tel. 0862.89203

Pec: amministrativossessanio@legalmail.it / mail: anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

C.F. e P.IVA: 00173470667

Il termine previsto entro cui le domande dovranno pervenire all'ente assume carattere perentorio, pertanto le domande pervenute fuori termine saranno escluse dalla procedura di concessione.

La domanda, completa degli allegati, dovrà essere formulata utilizzando gli appositi modelli precompilati indicati nel presente avviso.

L'Ente concedente non assume responsabilità per lo smarrimento di domande a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali, né tantomeno per ritardi o mancate consegne o omissioni della domanda. Il Responsabile dell'Area Tecnica, valuterà i requisiti dei richiedenti, renderà noti gli esiti della valutazione e provvederà ad assegnare i pascoli.

3. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione corrispondente per ogni allevatore dovrà essere pagato in un'unica soluzione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.

4. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente documento si fa riferimento al “*Regolamento uso civico del Pascolo*”, approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 03 del 21/02/2003 e alle vigenti disposizioni in materia.

La partecipazione al procedimento di concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

5. NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del lotto pascolivo per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 medesimo decreto legislativo, norma cui si rinvia; il titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano di Sessanio, nella persona del rappresentante legale.

Per tutte le informazioni relative alla presente procedura è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico, previo appuntamento da concordarsi ai seguenti recapiti: tel. 0862/89203.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Domenico Gioia

Ufficio Tecnico - tel. 0862.89203

Pec: amministrativossessanio@legalmail.it / mail: anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

C.F. e P.IVA: 00173470667